



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

PREAVVISO DI IPOTECA E MOTIVAZIONE SUGLI INTERESSI DI MORA

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta – Sezione 11,
Sentenza del 19.11.2025 dep. il 18/3/2026, n. 1222/2026

Composizione

Pres. Cusani – Est. Leone

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 001 IN GENERE

Preavviso di iscrizione ipotecaria - Interessi di mora - Obbligo di motivazione - Indicazione della norma di riferimento - Sufficienza.

Massima

Il preavviso di iscrizione ipotecaria, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il *quantum* del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivato - con riguardo agli interessi di mora richiesti - con il semplice richiamo alla disposizione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, che indica sia il tasso annuo sia la decorrenza degli interessi stessi.

Rif. normativi

Art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973

Art. 7 della l. n. 212/2000

Art. 3 della l. n. 241/1990

Art. 30 del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 23/10/2024, n. 27504 (Rv. 672728 - 01) VEDI

Cass., Sez. U, 14/7/2022, n. 22281 (Rv. 665273 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2026